

Rapporto

numero

5391 R

data

30 giugno 2003

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione delle petizioni e dei ricorsi sul messaggio 6 maggio 2003 concernente la domanda di grazia presentata da José Robert Primero Morales, Bogotá/Colombia

PREMESSA

Quando abbiamo a che fare con una domanda di grazia, dimentichiamo spesso che questo strumento costituisce una sorta di unicum nell'ordinamento svizzero. La modifica di una sentenza giudiziaria da parte del potere legislativo costituisce in effetti una sorta di violazione legalizzata del principio della separazione dei poteri.

L'ordinamento ticinese prevede l'applicazione di questo istituto nell'apposita legge sull'esercizio del diritto di grazia che data del 1945. A tale proposito l'articolo 9 di questa legge prevede il voto segreto da parte del Gran Consiglio.

L'istituto della domanda di grazia deve costituire dunque un'eccezione. Non a caso, del resto, essa viene accettata solo con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

NEL MERITO

Il signor Primero Morales è domiciliato in Colombia, Stato di cui possiede la cittadinanza.

Il richiedente è stato arrestato il 28 maggio 1997. Il 14 maggio 1998 è stato condannato dalla Corte delle Assise criminali di Lugano alla pena di 9 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione a vita dal territorio svizzero per il titolo di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. Come detto, la condanna prevede una pena accessoria di espulsione a vita che in realtà verrà meno con la prossima revisione della parte generale del codice penale svizzero.

Ai sensi dell'art. 38 CP, l'interessato potrebbe venire liberato condizionalmente a far tempo dal prossimo 27 settembre 2003. Va però detto che dopo la sua liberazione lo attende un'extradizione verso la Spagna, dove il richiedente deve ancora scontare una pena residua di 1'032 giorni di detenzione per traffico di droga. Primero è stato infatti condannato con sentenza 10 novembre 1993 del Tribunale di Madrid per trasporto di quasi 5 kg di cocaina a 8 anni di reclusione. Durante l'esecuzione della pena in Spagna, è riuscito a scappare tornato in Colombia da dove è poi ripartito per il nostro paese con un carico di 12 kg di cocaina.

In data 4 novembre 2002, il signor Primero Morales ha chiesto al Gran Consiglio che gli venga condonato il periodo restante della pena privativa di libertà da scontare in Svizzera e la sua contestuale consegna alle autorità Spagnole onde poter addivenire allo sconto della pena residua in tale stato.

In buona sostanza l'istante postula la domanda di grazia con l'argomentazione del pentimento, della consapevolezza degli errori, nonché del ritorno alla propria famiglia, in particolare delle proprie tre figlie. Attraverso la domanda di grazia egli vorrebbe che la pena condonata in Svizzera venga scontata dalla pena residua ancora da effettuare in Spagna.

Il Consiglio di Vigilanza e la Direzione del Penitenziario cantonale, competenti ai sensi dell'art. 6 della Legge sull'esecuzione del diritto di grazia del 5.11.1945, hanno preavvisato negativamente la domanda di grazia sulla condanna ticinese. Anche il Consiglio di Stato invita a respingere la domanda presentata.

La Commissione ritiene che gli argomenti sollevati dall'istante non possono essere ritenuti eccezionali da giustificare la grazia:

- L'istante è recidivo specifico, avendo in Spagna scontato 2 anni di carcere.
- Primero, sfruttando il congedo concesso, è evaso dal carcere spagnolo. Tornato in Colombia ha nuovamente organizzato un traffico di droga di 12 kg di cocaina verso la Svizzera.
- La buona condotta durante l'espiazione della pena non è sufficiente per beneficiare del condono della pena.
- Non vengono inoltre dimostrate concrete difficoltà delle figlie a vivere senza il padre, assente peraltro da numerosi anni.

In conclusione, l'istanza non rappresenta i carismi dell'eccezionalità richiesti per la grazia. Anche se tra poco il signor Primero Morales potrà beneficiare della liberazione condizionale, va ricordato che egli ha una pena da scontare in Spagna, paese che ha regolarmente chiesto l'estradizione.



Per queste ragioni la Commissione delle petizioni e dei ricorsi invita a respingere la domanda di grazia presentata dal signor José Robert Primero Morales.

Per la Commissione petizioni e ricorsi:

Yasar Ravi, relatore
Brivio - Butti - Caimi - Calastri - Cavalli -
Giudici - Gobbi N. - Orelli - Pellanda -
Pelossi - Rizza - Terrier - Vitta